COMUNE DI MONZA

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio
Servizio Strade
Ufficio Viabilità, Manutenzioni, Interventi Rapidi

Resp. del Procedimento: arch. Carlo Maria Nizzola
Istruttore: geom. Gianluca Rivolta

Ord. nr 372 viab - 2026 **data di protocollo**

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il giorno 08 novembre 2026 alle ore 15:00 è previsto allo stadio Brianteo l'incontro di calcio del Campionato Nazionale di Serie A - Stagione 2026/2027 - AC Monza – Atalanta;
- il giorno 23 novembre 2026 alle ore 20:45 è previsto allo stadio Brianteo l'incontro di calcio del Campionato Nazionale di Serie A - Stagione 2026/2027 - AC Monza – ACF Fiorentina;
- il giorno 05 dicembre 2026 alle ore 15:00 è previsto allo stadio Brianteo l'incontro di calcio del Campionato Nazionale di Serie A - Stagione 2026/2027 - AC Monza – Como;
- è necessario garantire le esigenze di viabilità, ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'incontro sopraindicato.

COMUNE DI MONZA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0210771/2026 del 03/11/2026
Class.: 6.7 «VIABILITÀ»
Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

Visti:
- il *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo""* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr 226;

- le Deliberazioni di Giunta Comunale:
- nr 166/2021 con la quale è stata affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio Brianteo, al fine di organizzare e gestire un adeguato numero di stalli di sosta e la relativa viabilità di accesso all'impianto sportivo, per la stagione 2021/2022;
- nr 293/2026 con la quale è stata ulteriormente affidata a Monza Mobilità Srl la gestione dei parcheggi pubblici adiacenti lo stadio Brianteo, anche per la stagione 2026/2027 sino al 30/06/2027.

Richiamati altresì:
- la Deliberazione nr 119/2023 la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all'individuazione delle Zone a Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU) come di seguito specificato:
 - 1. ZPRU Centro
 - 2. ZPRU Stazione
 - 3. ZPRU S. Carlo – S. Gottardo
 - 4. ZPRU S. Biagio
 - 5. ZPRU Villa Reale
 - 6. ZPRU S. Gerardo – Borgo Bergamo
 - 7. ZPRU Polo Sportivo
 - 8. ZPRU Ospedale - Parco
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 84/2024 è stato approvato il disciplinare relativo all'utilizzo e la gestione delle aree di sosta su strada relativo alla ZPRU nr 7 *"Polo Sportivo"* durante gli eventi di particolare rilevanza viabilistica;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr 419/2024 con la quale son stati introdotti permessi provvisori per non residenti nelle aree di sosta su strada nella ZPRU nr 7 *"Polo Sportivo"* durante gli eventi di particolare rilevanza viabilistica.

Richiamati:
- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferiscono all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992.

Ritenuto di dover coordinare la sosta di tutti i veicoli al fine di non creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, nonché per assicurare la sicurezza pubblica, considerato che le aree ricomprese nel quadrilatero

Sicilia / G. B. Stucchi / G. Salvadori / Tintoretto / G. B. Tiepolo e ricomprese nel quadrilatero Sicilia / Correggio / della Guerrina , urbanizzate e residenziali, sono state spesso oggetto di fenomeni di soste selvagge nonostante vi fosse un'offerta di spazi riservati alla sosta dei tifosi ritenuta congrua, in occasione di eventi di particolare rilevanza urbanistica.
Considerando altresì che:

- il d.lgs. 285/1992 definisce *"strada"* l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2, comma 1 d.lgs. 285/1992): ai fini dell'applicazione della normativa del codice della strada è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada a un numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico, ossia tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa;
- ai fini dell'attribuzione giuridica di strada è sufficiente quindi che una sia soggetta permanentemente e abitualmente al transito di un numero indeterminato di veicoli e pedoni, ovvero che colleghi 2 luoghi entrambi pubblici.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza allo svolgimento della manifestazione oltre all'incolumità degli utenti della strada oltre che garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.

O R D I N A

fatte salve particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione del funzionario responsabile dell'ordine pubblico della Questura per le quali potrebbe essere interdetto il transito anche ai residenti e comunque autorizzati nelle vie /piazze ovvero tratti di esse

I giorni:

- **08 novembre 2026 dalle ore 11:00 alle ore 18:00**
- **23 novembre 2026 dalle ore 16:45 alle ore 23:45**
- **05 dicembre 2026 dalle ore 11:00 alle ore 18:00**

nelle seguenti vie/piazze ovvero tratti di esse:

- via E. Baioni
- via G. Bertacchi
- via F. Brunelleschi
- via A. Bucci
- via Cantalupo
- via A. A. Correggio
- via G. de Chirico
- via della Gera
- via della Guerrina, residenti e domiciliati dal cvc 7 al cvc 90
- via L. della Robbia
- via G. Fattori
- via Fidia
- via C. E. Gadda
- via L. Kullmann
- via S. Lega
- v.le Libertà, residenti e domiciliati dal cvc 108 al cvc 164 (solo cvc pari)
- via A. Mantegna
- via A. Mazzucotelli
- via A. Modigliani
- via G. Morandi
- via A. Negri
- via I. Nievo

- via G. Papini
- via P. Pellegrini
- via G. Pellizza da Volpedo
- via G. Previati
- via A. Poliziano
- v.le Sicilia, residenti e domiciliati dal cvc 23
- v.le G. B. Stucchi
- via G. B. Tiepolo
- via E. Usuelli
- via don A. Valentini
- via G. Vasari
- via L. Zuccoli

1) sono istituite aree di sosta non soggette a custodia delimitate da opportuna segnaletica di colore giallo e individuate da apposita segnaletica verticale in ottemperanza al Codice della Strada riservate, così come disposto dagli artt. 5 *"Aventi diritto"* e 9 *"Permessi provvisori per i non residenti"* del Disciplinare della sosta approvato con Deliberazioni di Giunta Comunale nr 84/2024 e nr 419/2024 ai seguenti utenti:
 - residenti anagrafici e domiciliati nelle località sopraindicate in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di leasing ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o impresa presso cui operano;
 - titolari e dipendenti di attività con sede operativa nelle località sopraindicate in possesso di autovettura in quanto proprietari, titolari di contratto di leasing ovvero utilizzatori di autovettura messa a disposizione dall'Ente o impresa presso cui operano;
 - coloro che necessitano temporaneamente di recarsi nella succitata area e di lasciare in sosta, negli spazi riservati ai residenti, il proprio veicolo per motivi di assistenza domiciliare ad anziani.

 In tali spazi vige permanentemente il divieto di sosta, con rimozione forzata, ai veicoli non autorizzati; coloro che hanno i requisiti saranno dotati di apposito pass secondo le modalità previste dal Gestore della Sosta.

2) nelle aree cui al punto 1), ai sensi dell'art. 18 *"Esenzioni"* del Disciplinare della sosta approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr 84/2024, la sosta è esentata dal rilascio dei pass nei seguenti casi:
 - ai veicoli appartenenti a Forze Armate, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso opportunamente identificati o identificabili, quando la sosta dipende da cause di servizio;
 - ai mezzi di soccorso (ambulanze, auto mediche), quando la sosta dipende da cause di servizio;
 - ai veicoli per servizi funebri, quando la sosta dipende dall'attività svolta;
 - ai veicoli dei diversamente abili, purché dotati del contrassegno ex art. 381 DPR 495/1992 in regime di validità;
 - ai veicoli di proprietà dell'Ente opportunamente identificati o identificabili, quando la sosta dipende da cause di servizio.

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione, dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola
documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.